



Intellectual
Property Rights
Tutela della
proprietà intellettuale
DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Registrare in Cina il Diritto d'Autore!

Elementi di strategia aziendale - 4

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People's Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it



Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
Il diritto d'autore in Cina.....	p.7
Titolarità.....	p.12
Tutela.....	p.15
Quale diritto?.....	p.23
Programmi per elaboratore.....	p.26
Registrazione alle Dogane.....	p.28
Violazioni e sanzioni.....	p.30
Risoluzione delle controversie.....	p.36
Conclusioni.....	p.37

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (www.ice.it), il “Desk per la tutela della proprietà intellettuale” (IPR Desk). Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.uisbm.gov.it), esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia (www.ambpechino.esteri.it), la Delegazione della Commissione Europea UE (www.eu-in-china.com), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.european-chamber.com.cn), il Progetto EU-China sulla Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (www.ipr2.org), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea (www.china-iprhelpdesk.eu) nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

Introduzione

Il diritto d'autore è, giuridicamente parlando, molto giovane. Solo in tempi recenti, rispetto alla normale evoluzione del diritto che comincia a formarsi più di duemila anni fa, viene sentita l'esigenza del riconoscimento di un diritto a favore dell'autore. Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa e con la conseguente nascita dell'attività editoriale, produttiva di forti interessi economici, che porta alla circolazione di un rilevante numero di copie prodotte.

Ma certamente il problema della tutela delle opere letterarie e artistiche si era presentato in modo rilevante anche in tempi più antichi: già Seneca aveva notato come il commerciante Doro parlasse dei testi di Cicerone come propri, e sottolineava come fossero nel vero sia il commerciante sia coloro che attribuivano i testi all'autore. Per comprendere in pieno il diritto d'autore e la sua storia bisogna pertanto tenere in considerazione la distinzione che si crea tra l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale disgiunto da quello del possesso materiale del bene, ossia tra il diritto dell'autore di un'opera ed il diritto di chi la possiede materialmente.

La Cina nel corso della sua storia millenaria ha conosciuto periodi di enorme espressione sia artistica sia tecnologica ed in tale contesto è possibile individuare un approccio culturale ed istituzionale volto a tutelare i prodotti del lavoro intellettuale degli individui. Il merito di aver inventato la carta è attribuito ad un cinese, Cai Lun che riportò l'invenzione della carta nei suoi scritti facendola risalire al 105 a.C. , in realtà non è chiaro se fosse lui stesso l'inventore o se fu solo quale eunuco di corte, regnante la dinastia Han, a presentare l'invenzione all'imperatore.

Certamente, però, la Cina fu il primo luogo in cui fu usata la carta, chiamata in cinese *zhǐ*, un nuovo materiale scrittoriale di agevole impiego e di basso costo, tale cioè da essere alla portata di tutti, fabbricata con vecchi stracci, reti da pesca e scorza d'albero.

La stampa ad incisione emerse durante la dinastia Jin (265-420 d.C.) mentre la stampa con blocchi di legno su carta, dove i singoli fogli vengono impressi per mezzo di matrici di legno sulle quali sono presenti testi o illustrazioni intagliate,

risale all'epoca della Dinastia Tang, sempre in Cina. In tale epoca, nella quale appare per la prima volta la carta moneta, uno scrittore cinese, Fenzhi, per primo fornì una testimonianza al riguardo. Nel suo libro *Yuan Xian San Ji* descrisse come dei blocchi di legno venissero usati per stampare un'iscrizione buddhista durante gli anni del potere dell'imperatore Zhengyuan (627-649 d.C.). Il più antico esempio di stampa con blocchi di legno è invece un'altra iscrizione buddhista risalente al periodo della Cina di Wu Zetian (684-705 d.C.) anch'egli appartenente alla Dinastia Tang. Dall'anno 1000, i cinesi usarono moderne pagine stampate invece dei tradizionali rotoli.

La stampa a caratteri mobili ha origine nel 1041 dal cinese Bi Sheng, regnante la Dinastia Song. L'invenzione presentava, però, un difetto: i caratteri, fatti di argilla, si rompevano molto facilmente. Wang Zhen, un funzionario, nel 1298, all'epoca della Dinastia Yuan, introdusse un tipo più resistente di caratteri, ottenuti intagliando del legno, e sviluppò un complesso sistema di tavole girevoli e associazioni tra numeri e caratteri cinesi che miglioravano la resa qualitativa. La prima stampa a colori fu introdotta in Cina nel 1340 usando inchiostro nero e rosso.

La tutela del diritto d'autore in Cina è un argomento, però, piuttosto recente che risale in concreto alla dinastia Qing con la promulgazione della Legge sul diritto d'autore del 1910. Ha quindi una storia effettiva di poco più di un secolo.

Inoltre, dato lo sviluppo avanzato dei sistemi di comunicazione della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione, la protezione dell'opera artistica è resa molto più complessa e richiede oggi una tutela non più esclusivamente nazionale ma internazionale. Sono state così stipulate dapprima una serie di convenzioni tra i diversi stati, che sono poi sfociate nella "Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche", nota come *Convenzione di Berna* in quanto sottoscritta in questa città nel 1886, di cui l'ultima revisione è del 1971.

Nel 1952 fu inoltre firmata a Ginevra la *Convenzione Universale del Diritto d'Autore*, entrata in vigore nel 1955, mentre a Roma nel 1961 fu firmata la *Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici*. Nel 1994 è ratificato l'*Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio*, mentre del 1996 sono i due trattati



dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale sul Diritto d'Autore e sulle Rappresentazioni e Fonogrammi ai quali ha aderito la Cina.

L'obiettivo del legislatore internazionale è quello di raggiungere una tutela sovranazionale del diritto d'autore armonizzata, per ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi.

Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti teorico-pratici utili per tutelare il diritto d'autore in Cina e creare così una solida immagine aziendale in questo Paese, il che, unitamente all'uso opportuno degli altri strumenti di proprietà intellettuale, favorisce un ambiente propizio ove possono più opportunamente avvenire e consolidarsi rapporti d'affari ed investimenti.

La Guida è la quarta pubblicazione di una collana ove sono e saranno di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela ed altri aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina. Si divide in due parti: la prima rivolta al grande pubblico e tesa a dare un'ampia panoramica sul tema, la seconda, denominata "Appendici", destinata a coloro che hanno necessità o piacere di approfondire gli aspetti giuridici e procedurali, contiene la traduzione in lingua italiana delle principali norme vigenti in Cina, strettamente connesse al tema.

Anche questa stessa Guida, come le precedenti già pubblicate¹, non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza.

Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa ulteriore opportunità, nella consapevolezza della concreta utilità di quanto in essa trattato.

¹ "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina - Elementi di Strategia Aziendale 1", "Centri assistenza e Uffici reclami per la tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina - Elementi di Strategia Aziendale 2" e "Registrare il Marchio in Cina! – Elementi di strategia aziendale 3".



Il Diritto d'Autore in Cina

Il diritto d'autore è il ramo del diritto della proprietà intellettuale che tutela il diritto esclusivo degli autori di un'opera di controllare chi riproduce o altera il prodotto del loro sforzo creativo. Il diritto d'autore è applicabile in un certo qual modo ad ogni opera originale ed ha quindi rilevanza per tutti i tipi d'impresa, non solamente per quelle del settore artistico.

Un'adeguata protezione del diritto d'autore può costituire una parte significativa di una strategia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Le imprese producono regolarmente una serie di materiali, come articoli, fotografie, disegni, modelli, siti internet aziendali, programmi per elaboratore, cataloghi commerciali, ecc., che possono godere della protezione del diritto d'autore.

Il diritto d'autore è un diritto che nasce con la creazione di un'opera, senza obbligo di registrazione. Tutte le opere a carattere creativo di persone fisiche o giuridiche italiane sono automaticamente tutelate in Cina, come previsto dalla Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche cui sia Cina che Italia hanno aderito. Tale diritto è automaticamente generato nel momento della creazione dell'opera. Come in Italia anche in Cina il diritto d'autore sorge nel momento stesso in cui l'opera viene creata, anche nel caso in cui l'opera è creata al di fuori del paese.

In Cina, come in Italia, è prevista la possibilità di provvedere volontariamente alla registrazione del proprio diritto d'autore. Si ritiene opportuno sottolineare che è molto più semplice far valere il proprio diritto d'autore in Cina se lo stesso è registrato, infatti la più frequente fonte di ritardo nella risoluzione delle controversie è data proprio dalla difficoltà che incontrano le autorità incaricate ed i giudici nello stabilire il legittimo titolare del diritto, in particolare se si tratta di opere straniere o non conosciute.

L'attestato di registrazione dell'opera in Cina è considerato prova preliminare della titolarità del diritto d'autore specialmente nel caso in cui stranieri vogliano rivendicare i propri diritti dopo averlo ottenuto. Infatti, non è necessario presentare la



prova nella lingua del paese di appartenenza, evitando in tal modo le dispendiose procedure di notarizzazione e legalizzazione.

Nonostante l'opera sia protetta dal diritto d'autore fin dalla sua creazione, la registrazione volontaria fornisce quindi una prova della titolarità dello stesso e del suo ambito di validità, la quale assicura un risparmio di tempo e denaro nell'eventualità di dover affrontare una controversia ed è fortemente raccomandata ancor prima che l'opera entri nel mercato cinese, molto meglio se già dal momento in cui si considera la possibilità che ciò avvenga, anche se non a breve termine.

Il diritto d'autore permette di proteggersi dal rischio che altri assumano la paternità del proprio lavoro creativo e lo utilizzino come se fosse loro, per ottenere scorrettamente ingiusti guadagni economici e vantaggi competitivi. Le imprese devono periodicamente attivarsi per individuare i propri diritti d'autore esistenti e rilevanti preferibilmente registrandoli, nel quadro di una strategia compiuta di protezione della proprietà intellettuale.

La **registrazione volontaria** del diritto d'autore è **fortemente raccomandata** soprattutto per quei diritti che rivestono una particolare importanza per la sopravvivenza dell'impresa stessa (ad esempio siti internet e programmi per elaboratore, cataloghi e pubblicazioni promozionali, manuali di uso e manutenzione, prodotti di pregio artistico e rilevanza commerciale, etc.).

E' altresì necessario precisare che la registrazione in Cina non ha validità nelle Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macao nonché a Taiwan e Singapore, anch'essi paesi membri della convenzione di Berna ed ove anche il mandarino è lingua ufficiale ma che costituiscono giurisdizioni a sé. Quindi, è necessario far valere il proprio diritto d'autore in ciascuno di tali territori, qualora necessario, applicando la normativa ivi vigente se si desidera che il diritto d'autore sia opportunamente protetto anche in tali paesi.

Il diritto d'autore è, in effetti, un insieme di diritti di natura morale e patrimoniale di cui gode l'autore o creatore di un'opera originale, e che possono essere solo in parte trasferiti ai suoi successori o licenziatari. Sussistono, infatti, i diritti morali ad essere riconosciuto autore, ad essere identificato nel modo corretto, ad impedire che l'opera



sia pubblicata senza il suo consenso e non deve essere distorta in modo tale da poter danneggiare la sua reputazione. I diritti morali sono personali e ad essi non si può rinunciare né possono essere trasferiti o ceduti in licenza.

I diritti patrimoniali attribuiscono all'autore il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera per trarne profitto, tra questi vi sono il diritto a riprodurre, distribuire, esibire, pubblicare, trasmettere, divulgare per mezzo delle reti informatiche, adattare, tradurre e il diritto a qualunque altra forma di sfruttamento dell'opera.

Il diritto d'autore protegge le espressioni creative originali delle idee che si concretizzano in un supporto, come ad esempio un foglio di carta, la tela di un artista, un disco ottico o un elemento a registrazione magnetica. Le idee includono pensieri, sensazioni, procedure, metodi operativi, concetti matematici e altri prodotti dello sforzo creativo e intellettuale. Il diritto d'autore protegge unicamente l'espressione di un'idea, non l'idea in sé. Le espressioni che possono essere coperte da diritto d'autore sono dette "opere".

I tipi tradizionali di opere creative come i libri, la musica, le registrazioni, le opere teatrali, i film, i dipinti, le sculture, le fotografie, ecc., in Cina sono protette da diritto d'autore. Anche altre opere come le coreografie, le acrobazie, la calligrafia, il *quy²*, i modelli, le banche dati e le raccolte in quanto selezione e arrangiamento di contenuti, in Cina sono coperti da diritto d'autore. Il principio che sta alla base della registrabilità, e comunque tutelabilità, di un diritto d'autore è che l'opera sia originale e riproducibile.

Come in Italia, anche in Cina i programmi per elaboratore sono espressamente coperti dal diritto d'autore. Anche i disegni industriali e grafici, l'arte applicata e gli edifici architettonici, sono coperti dal diritto d'autore.

Alcune opere scritte come le cronache di fatti e avvenimenti, leggi, regolamenti, decisioni giurisprudenziali e amministrative, e le altre opere create da enti governativi per informare il pubblico (come anche le loro traduzioni ufficiali), i calendari, i formulari, le tabelle e le formule sono invece esclusi dall'ambito di protezione del diritto d'autore; la compilazione, la selezione e l'arrangiamento dei contenuti sono tuttavia protetti.

² Trattasi di una tradizionale forma di rappresentazione artistica cinese.



Il concetto di “diritti connessi” previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore protegge le versioni personalizzate di pubblicazioni e produzioni, rappresentate o trasmesse, di opere esistenti. Va comunque sottolineato che, prima di poter creare un’opera derivata è necessario ottenere una licenza dall’autore dell’opera originale.

Tutte le imprese, in qualsiasi settore operino, possiedono dei diritti d’autore. Un errore che viene spesso commesso è ritenere che il diritto d’autore sia rilevante unicamente per le imprese che operano nel campo della produzione di contenuti, come ad esempio le case editrici, i distributori musicali, le case di produzione cinematografiche.

Il diritto d’autore può costituire una parte importante nella strategia di protezione della proprietà intellettuale, fungendo sia da protezione principale per i contenuti, che da strumento di tutela supplementare da affiancare ad altri diritti di proprietà intellettuale come disegni industriali e marchi registrati. Si pensi ad esempio alla tutela dei marchi figurativi particolarmente originali nella grafica ed a quella di oggetti di pregio artistico nel settore dell’arredamento. È comunque importante sottolineare che il diritto d’autore è uno strumento di tutela più debole rispetto a un marchio o un disegno registrato ed è quindi preferibile considerarlo come complementare a tali strumenti di tutela.

Se per un marchio o un disegno industriale è possibile avvalersi anche della protezione del diritto d’autore, è sicuramente opportuno adottare un approccio di **protezione multipla** basato sulla registrazione sia del marchio/brevetto per disegno industriale sia del diritto d’autore. Si aprono in tal modo più vie alternative per far valere i propri diritti nel caso si dovesse affrontare una loro violazione.

Per integrare la strategia globale di protezione della proprietà intellettuale con la protezione del diritto d’autore è di fondamentale importanza dapprima individuare quali opere siano proteggibili con il diritto d’autore e chi ne sia il legittimo titolare, elencandole in ordine di rilevanza per la sopravvivenza dell’impresa e provvedendo in Cina alla loro registrazione volontaria. Ovviamente è necessario che i contratti d’impiego aziendali prevedano una clausola sulla titolarità dei diritti d’autore al fine di evitare per quanto possibile eventuali controversie tra impresa e dipendenti.



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



Un'impresa potrebbe essere titolare di una quantità di diritti d'autore di gran lunga superiore a quanto possa ritenere. I disegni grafici contenuti in opuscoli e cataloghi, le immagini e le fotografie dei prodotti, il sito internet ed il suo contenuto, le banche dati dei clienti, i documenti riguardanti le procedure operative ordinarie e persino la corrispondenza sono infatti opere dell'ingegno. Una violazione di tali opere potrebbe arrecare danno all'immagine, minare la fedeltà dei clienti e conseguentemente pregiudicare i profitti dell'impresa.

Titolarità

Un autore è chiunque crei un'opera, ivi comprese le persone giuridiche o le organizzazioni nel caso in cui l'opera sia stata commissionata da tali organismi o questi ne siano in qualche misura responsabili.

Qualora l'opera sia frutto di collaborazione condivisa tra vari coautori e le varie parti dell'opera siano separabili, ciascuno degli autori è titolare esclusivo della parte da lui creata. Tuttavia nell'esercitare il suo diritto, il coautore non può violare i diritti complessivi sull'opera.

Nel caso di compilazione, il curatore, senza pregiudicare i diritti pertinenti ad opere e parti di opere utilizzate per comporla, ha diritto alla tutela nel momento in cui la raccolta di opere, parti di opere e dati è caratterizzata da una loro scelta ed organizzazione tale da essere creativa o avere aspetti distintivi.

Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva lo sceneggiatore, l'autore del soggetto, il regista, il direttore della fotografia, il compositore di opere liriche o musicali e di altre opere simili godono del diritto di paternità e del diritto ad essere compensati per il loro contributo sulla base del contratto stipulato con il produttore. Se la sceneggiatura o la musica possono essere utilizzate indipendentemente dall'opera cinematografica o audiovisiva, l'autore ha diritto ad esercitare indipendentemente gli altri diritti di cui è titolare.

Nel caso di **opera creata nell'ambito di un rapporto di lavoro**, il datore di lavoro ha priorità ad utilizzarla nell'ambito delle sue competenze. Nei primi due anni dal compimento dell'opera, l'autore non può permettere ad altri l'utilizzo dell'opera nel modo in cui lo è dalla persona giuridica od altra organizzazione che la utilizza, senza il consenso di questa. In una qualsiasi delle seguenti situazioni, l'autore, quale dipendente, ha diritto a sottoscrivere l'opera, gli altri diritti d'autore spettano alla persona giuridica o altra organizzazione, che può premiare l'autore:

- le opere del dipendente come i disegni di prodotti e di progetti ingegneristici, mappe geografiche, programmi per elaboratori, etc., sono create principalmente



utilizzando risorse materiali e tecniche di persona giuridica o altra organizzazione che ne è responsabile

- sia previsto da leggi, regolamenti amministrativi oppure da contratto che il diritto d'autore sulle opere del dipendente spetti a persona giuridica o altra organizzazione.

Fermi restando i diritti morali in capo all'autore dell'opera, la titolarità del diritto d'autore può essere attribuita al datore di lavoro sulla base di disposizioni di legge, di regolamenti amministrativi o da contratto tra le parti. Infatti, un datore di lavoro che desiderasse ottenere la titolarità del diritto d'autore, dovrebbe stipulare con il dipendente un contratto che gliene assegnasse la titolarità.

Nel caso di opera su commissione, in mancanza di specifiche disposizioni stabilite nel contratto di commissione, la titolarità spetta all'autore del lavoro commissionato.

Nel caso la titolarità del diritto appartenga a persone giuridiche o organizzazioni e queste subiscano una ristrutturazione o si estinguano, la persona giuridica o organizzazione che ne rilevi i diritti e gli obblighi ne diviene titolare. In sua assenza, il diritto d'autore viene acquisito dallo Stato.

Il diritto d'autore su un'opera può appartenere al creatore della stessa o al suo datore di lavoro, come preventivamente disciplinato nel contratto sottoscritto dalle parti. Gli atti creativi tutelati comprendono quelle attività intellettuali che risultano direttamente nella creazione dell'opera. Nel caso in cui non sia stato diversamente disciplinato dal contratto, la persona o la società il cui nome appare sull'opera è l'autore della stessa.

Atti di supporto, come la prestazione di servizi e la fornitura di materiali e risorse finanziarie non sono considerati atti creativi. Un individuo che fornisca unicamente supporto organizzativo alla creazione dell'opera non è quindi considerato il creatore della stessa o un suo coautore.

Se si assume una terza parte per creare un'opera per proprio conto, la stessa è titolare del diritto d'autore salvo che il contratto non preveda altrimenti, quindi il



committente potrà utilizzare l'opera esclusivamente per le finalità stabilite nel contratto³.

È quindi d'importanza cruciale **definire chiaramente la titolarità** dei diritti d'autore in qualunque contratto. Se non dovesse essere contemplata, è fortemente consigliabile aggiungere una clausola di titolarità dei diritti d'autore nel contratto base aziendale, allo scopo di evitare possibili controversie future.

Se un dipendente crea un'opera nel corso dell'orario di lavoro utilizzando per la maggior parte risorse aziendali, il lavoratore ha il diritto di vedersi attribuita la paternità dell'opera, ma l'impresa è titolare di tutti gli altri diritti d'autore, sempre che il contratto non stabilisca diversamente. Tra queste opere sono incluse i disegni di progetti ingegneristici, le forme di prodotti, le mappe ed i programmi per elaboratore.

Nel caso in cui il contratto stabilisca chiaramente che il dipendente gode della titolarità dei diritti d'autore su tutte le opere da esso create nel corso del proprio impiego, l'impresa gode preferenzialmente di alcuni diritti tra i quali quello di impedire per due anni al dipendente di cedere l'opera in licenza a terzi senza il proprio consenso oppure, in caso tale consenso venga concesso, di ricevere una determinata percentuale dei proventi.

In definitiva, è necessario che tutti i contratti d'impiego indichino in modo chiaro chi sia il titolare dei diritti sulle opere create, se il dipendente o l'impresa che dietro compenso desidera disporre di tutte le opere create dai propri dipendenti.

³ Ai sensi dell'Articolo 14, *Interpretation by the Supreme People's Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Cases of Civil Disputes over Copyright*, eccipisce al presente regime la commissione di un'opera autobiografica, in tal caso, la titolarità è in capo al committente. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto diversamente dal contratto.



Tutela

Nel caso in cui si intenda utilizzare un'opera protetta da diritto d'autore di qualcun altro, è possibile ottenere l'uso della stessa tramite licenza, acquisto o trasferimento, successione o per mezzo di un altro accordo contrattuale con il titolare.

Quando si acquista un diritto d'autore o si ottiene il diritto di utilizzarlo, è importante comprendere che avere la licenza di utilizzo dell'opera coperta dal diritto d'autore di qualcun altro non è la medesima cosa che possedere il diritto d'autore su un'opera. Una licenza permette di utilizzare liberamente, duplicare o vendere copie dell'opera, a condizione che siano rispettati i diritti morali sulla stessa.

È possibile ottenere una licenza o acquistare un diritto d'autore concludendo un accordo contrattuale con il titolare. La licenza o l'acquisto diventano efficaci alla firma del contratto e non necessitano di alcuna registrazione presso le autorità, salvo che il tipo di opera rientri nell'ambito di alcune tecnologie soggette a restrizioni.

In Cina sono possibili determinati utilizzi a livello personale ed in quantità ragionevole di opere protette da diritto d'autore senza dover richiedere il permesso e corrispondere un compenso, quando tale utilizzo rientra nell'ambito dell'uso consentito.

La Legge sul diritto d'Autore contiene una lista di dodici attività che rappresentano un uso consentito come ad esempio, citare porzioni limitate di un'opera in un articolo scolastico, lo studio, la ricerca o il divertimento personale, la corretta citazione, la cronaca di avvenimenti, ecc.; è quindi necessario evitare l'uso non autorizzato di opere protette se non espressamente consentito dalla Legge sul Diritto d'Autore.

La Legge permette comunque l'uso non autorizzato di determinati tipi di opere a condizione che venga riconosciuto il compenso al titolare del diritto d'autore. Si tratta di una sorta di licenza obbligatoria. E' il caso frequente nel quale si trovano produttori, emittenti radiotelevisive e case editrici che possono utilizzare opere pubblicate senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, a condizione che venga pagato il compenso e siano rispettati i diritti morali dell'autore. L'uso consentito e quello su



licenza obbligatoria di opere protette da diritto d'autore non costituiscono una violazione del diritto d'autore.

E' altresì assolutamente consigliato procedere alla registrazione del diritto d'autore quando si prevede di cedere in licenza o di dover tutelare l'opera. Nonostante l'attestato di registrazione non provi con assoluta certezza la titolarità del diritto d'autore, esso comporta una presunzione della titolarità del diritto, a meno che non sia provato il contrario, idonea a semplificare eventuali azioni di tutela amministrativa, giudiziaria, doganale e penale in cui fosse necessario dimostrare la titolarità del diritto.

Come rilevato in precedenza, un attestato di registrazione è considerato una prova della titolarità del diritto d'autore. Nel caso in cui il diritto d'autore non sia registrato e sia necessario dimostrarne la titolarità, il livello probatorio necessario per dimostrare la propria titolarità varia a seconda del tipo di opera, ma generalmente è previsto che il titolare produca l'opera originale o una copia originale, e ogni eventuale contratto rilevante. In linea generale, l'opera originale dovrebbe riportare il nome dell'autore e la data di creazione o di prima pubblicazione. Se a dare dimostrazione di ciò non fosse l'autore originario dell'opera, questi dovrebbe dimostrare di aver ottenuto il diritto d'autore a seguito di commissione, impiego, licenza, trasferimento o successione.

La registrazione del diritto d'autore in Cina delle opere straniere è amministrata dal Centro per la Tutela del Diritto d'Autore, con sede a Pechino.

I richiedenti possono avviare la procedura di registrazione completando l'apposito modulo di domanda⁴ ed inviando i documenti necessari al Centro, il quale, dopo la ricezione della domanda verifica quanto ricevuto, determina l'ammontare della tassa per la registrazione e la notifica al richiedente. Dopo che il richiedente ha pagato l'importo dovuto, ottiene una notifica del compiuto pagamento e dell'ammissione della domanda. A seguito della positiva conclusione dell'esame, il richiedente riceve l'attestato di registrazione del diritto d'autore.

Il modulo della domanda di registrazione può essere compilato anche informaticamente nel caso si tratti di opere o solo in tal modo se trattasi di programmi

⁴ Il documento è messo a disposizione in lingua italiana a p. 91 dell'allegato volume "Appendici"



per elaboratore, creando un profilo utente sul sito del Centro Nazionale per la Tutela del Diritto d'Autore⁵. E' successivamente necessario stamparlo, firmarlo e timbrarlo. Il richiedente deve inviare al Centro, a mezzo posta, il formulario compilato, quanto attesti la propria identità, qualunque documento che provi la titolarità del diritto come accordi di commissione, successione, licenza, assegnazione o campioni dell'opera, e una breve descrizione dell'opera stessa. La breve descrizione dell'opera dovrebbe descrivere l'intento creativo insito nell'opera, il procedimento di creazione della stessa, l'originalità, la riproducibilità e l'esistenza dei requisiti legali che la rendono un'espressione tangibile tale da essere protetta.

È possibile presentare la domanda di registrazione sia direttamente sia tramite un agente. Nel secondo caso, è necessario aggiungere ai costi il compenso dell'agente che allegherà alla domanda di registrazione anche copia del proprio documento identificativo e la lettera d'incarico rilasciata dal titolare del diritto.

La **tassa unica di registrazione**⁶ varia a seconda del tipo di opera e dove essa venga registrata. Ad esempio, le persone fisiche e giuridiche cinesi che risiedono nella municipalità di Pechino non sono tenute al pagamento di tale tassa. Sono poi previste tariffe separate per le modifiche, gli emendamenti, le cancellazioni, i certificati aggiuntivi, ecc.

L'esame della domanda dura circa un mese dalla data della sua ammissione da parte del Centro oppure, nel caso in cui venisse richiesto il deposito di altri materiali, entro un mese dalla ricezione degli stessi. La registrazione può anche essere ritardata in caso di pagamento della tassa unica di registrazione oltre i 10 giorni dalla notifica.

Il **periodo di protezione** per il diritto morale alla pubblicazione e i diritti patrimoniali, o il diritto a sfruttare l'opera a scopo di lucro, è generalmente di 50 anni dalla data di creazione o pubblicazione o, nel caso di persone fisiche, è pari alla durata della loro vita più 50 anni dal momento della loro morte. Il periodo di protezione per tutti gli altri diritti morali è illimitato, come nel caso dell'attribuzione della paternità

⁵ <http://www.ccopyright.com.cn>

⁶ La lista è messa a disposizione in lingua italiana a p. 89 dell'allegato volume "Appendici"



dell'opera, il diritto di divulgazione, il diritto a modificare l'opera e il diritto di preservarne l'integrità.

Il titolare del diritto d'autore può tutelare i propri diritti per via amministrativa, giudiziaria, doganale e penale.

Per tutelare il proprio diritto è per prima cosa necessario accertare ogni sospetta violazione, raccogliendo e conservando elementi di prova che potrebbero risultare necessari in una fase successiva, quali ad esempio biglietti da visita, fotografie, opuscoli e ponendo domande sull'origine dei prodotti a chi li promuove. Se la sospetta violazione viene scoperta in rete, è necessario stabilire l'identità del rivenditore o dell'utilizzatore dell'opera coperta dal diritto d'autore e l'elaboratore di servizio in cui sono immagazzinati i contenuti pirata. E' certamente preferibile raccogliere le prove necessarie a supportare un'azione amministrativa o civile anche prima di inviare una lettera di diffida, questo perché mettere in allerta il violatore potrebbe in seguito rendere più difficile la raccolta di elementi di prova importanti.

Nei casi più gravi, potrebbe essere utile incaricare un avvocato o un investigatore privato per condurre una ricerca che confermi l'attività illecita, ne valuti la portata e identifichi il violatore. Quando si prende in considerazione la possibilità di agire in giudizio, è importante che in questa fase venga raccolto un quantitativo sufficiente di elementi di prova ammissibili (eventualmente certificati da notaio), come per esempio l'autenticazione degli acquisti di beni pirata, delle pagine internet e dei contenuti in rete informatica, prima che il pirata venga a conoscenza delle azioni che si vogliono intraprendere a difesa dei diritti legittimi.

Nei casi di minor gravità, o come passo preliminare per far valere i propri diritti nei casi più gravi, si può inviare al sospetto violatore una lettera di diffida con la richiesta di interrompere l'utilizzo e la riproduzione dei materiali tutelati dal diritto d'autore. Nella lettera devono essere indicate l'opera coperta dal diritto d'autore, la titolarità del diritto e la presunta attività di pirateria nonché la richiesta di cessazione immediata di tutti gli atti illeciti dietro minaccia di agire in giudizio o intraprendere ulteriori azioni legali.



Le lettere indirizzate a controparti cinesi è bene che siano redatte in lingua cinese e inviate via fax, e-mail e corriere. Potrebbe essere in seguito necessario l'invio di una lettera di sollecito o approfondimento.

I tribunali cinesi hanno competenza a trattare le cause civili e penali in materia di violazione del diritto d'autore nonché quella di controllo giurisdizionale sulle decisioni amministrative. È prevista la possibilità di richiedere ingiunzioni preliminari o permanenti allo scopo di preservare la prova della violazione e l'integrità patrimoniale del convenuto, e di ordinare al convenuto di distruggere ogni merce illecita o strumento per la produzione illegale, di risarcire i danni, di neutralizzare gli effetti della violazione e di porgere pubbliche scuse.

Astrattamente, in caso l'ammontare del danno sia determinabile, non c'è un limite all'ammontare del risarcimento che può essere attribuito. Se le perdite del titolare del diritto o i profitti illeciti del violatore non possono essere quantificati, il giudice può obbligarlo al pagamento di un risarcimento pari a un massimo di circa 500.000 RMB. Nella realtà, i risarcimenti attribuiti per le violazioni del diritto d'autore sono tuttavia relativamente bassi, anche se in qualche occasione sono state stabilite cifre considerevoli.

Nel caso in cui la pirateria fosse di livello tale da integrare un reato, è possibile presentare una denuncia supportata da prove al tribunale o all'ufficio di polizia, al fine di avviare un'azione penale. Le sanzioni applicabili comprendono la reclusione e sanzioni pecuniarie

Il ricorso in giudizio appare spesso eccessivamente dispendioso in termini di tempo e denaro, e le ingiunzioni preliminari non sono sempre ottenibili o possono risultare difficili da far eseguire. La Cina, in particolare, è un Paese che fornisce una protezione di tipo amministrativo dei diritti d'autore, come alternativa più rapida e meno costosa a quella giudiziaria, benché essa non consenta di agire per ottenere il risarcimento del danno e non preveda la possibilità di richiedere l'applicazione di misure cautelari.



Responsabili per la tutela dei diritti d'autore sono in primo luogo l'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore⁷ e i dipartimenti amministrativi locali deputati alla protezione del diritto d'autore. Pur non avendo l'autorità di disporre il risarcimento dei danni (che possono essere riconosciuti solo a seguito di procedura giudiziaria), l'Amministrazione Nazionale e le autorità locali **possono ordinare al pirata** di cessare la violazione, confiscare le entrate illecite, confiscare e distruggere le merci pirata ed anche attrezzature e materiali utilizzati per la loro produzione nonché comminare multe.

Oltre all'Amministrazione Nazionale ed alle amministrazioni locali per la protezione del diritto d'autore, ci sono altre autorità amministrative che possono giocare un ruolo importante nella tutela del diritto d'autore, possono ricevere certi tipi di reclami e condurre azioni amministrative di tutela nei casi di violazione di diritti d'autore che ricadono nelle loro rispettive giurisdizioni: l'Amministrazione Generale della Stampa e delle Pubblicazioni, l'Amministrazione di Stato di Radio, Cinema e Televisione, il Ministero della Cultura e l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio con le sue sedi periferiche disseminate in tutto il Paese.

La Legge sul Diritto d'Autore protegge l'opera dalla divulgazione tramite reti informatiche senza autorizzazione o compenso. In aggiunta, è possibile utilizzare misure di protezione tecnologiche per limitare l'accesso non autorizzato a opere coperte dal diritto d'autore, compresi i programmi per elaboratore e le registrazioni audio e video.

Nel richiedere la registrazione, l'ufficio territorialmente competente, ove si ha l'obbligo di presentare le domande volontarie, provvede ad effettuare un'indagine nei confronti del titolare della domanda tesa ad ottenere una serie di informazioni utili per la registrazione ed in particolare accertare l'effettiva paternità dell'opera e la sua assoluta esclusività.

Anche a registrazione avvenuta, è bene provvedere periodicamente alla verifica del mercato al fine di rilevare eventuali beni identici o simili per far valere i propri diritti. Nella remota eventualità in cui venissero individuate registrazioni di beni identici o

⁷ www.ncac.gov.cn



simili operate da terzi, è assolutamente opportuno avviare la procedura legale per richiederne la revoca da parte dell'Ufficio del Diritto d'Autore.

Analogamente, è consigliabile **monitorare** periodicamente i principali **siti internet** di commercio elettronico (taobao.com, alibaba.com, baidu.com, dangdang.com, e-bay.com, amazon.cn, etc.) spesso utilizzati dai malintenzionati come piattaforme per vendere i loro prodotti falsi in tutto il mondo. E' infatti possibile inviare un reclamo, corredato dall'attestato di registrazione del diritto d'autore, al gestore della piattaforma ed ottenere che questo rimuova le pagine contenenti prodotti che violino i propri diritti.

In Cina, la competenza in materia di diritto d'autore spetta all'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore, che ha sede a Pechino ed è l'unica autorità competente a concederne la registrazione, ed ai suoi uffici periferici.

A tale Amministrazione spetta il compito di applicare la Legge sul Diritto d'Autore ed il relativo Regolamento di Attuazione, condurre inchieste relative a casi di violazione di notevole rilevanza, occuparsi delle controversie sul diritto d'autore che coinvolgono stranieri, controllare l'operato degli uffici amministrativi locali e degli organi arbitrali per la risoluzione di controversie sul diritto d'autore. La competenza degli uffici amministrativi periferici per il diritto d'autore è invece quella di occuparsi della materia a livello di provincia, regione autonoma e municipalità.

Il contenuto della Legge sul Diritto d'Autore abbraccia i diritti sia morali che economici, regola l'uso di opere protette dal diritto d'autore su reti informatiche e dispone in materia di tentativi di violazione di sistemi di protezione elettronica o di manipolazione del diritto d'autore e dei diritti connessi attraverso mezzi informatici. La Legge protegge l'espressione risultante dall'opera e le idee in essa contenute. Sono protette le opere create da cittadini e persone giuridiche o organizzazioni cinesi.

La protezione del diritto d'autore è accordata anche a stranieri e apolidi, della quale questi beneficiano ai sensi dell'accordo sottoscritto tra la Cina ed il paese al quale l'autore appartiene o nel quale ha residenza abituale, oppure ai sensi del trattato internazionale al quale entrambi i paesi aderiscono. Se le opere di stranieri o apolidi vengono dapprima pubblicate sul territorio cinese, essi beneficiano del diritto



d'autore. Le opere di autori i cui paesi non hanno accordi con la Cina o non aderiscono al trattato internazionale al quale ha aderito la Cina, e le opere di apolidi sono protette dalla legge nel caso che le opere siano dapprima pubblicate nel paese membro del trattato internazionale al quale ha aderito la Cina, oppure siano pubblicate simultaneamente in un paese membro ed in un paese non membro.

Le opere, a cui si riferisce la legge, comprendono quelle letterarie, artistiche, scientifiche naturali o sociali, di tecnologia ingegneristica etc, create nei seguenti modi:

- le opere in forma scritta
- le opere in forma orale
- le opere musicali, drammatiche, *quyi*, coreografiche ed acrobatiche
- le opere architettoniche e delle belle arti
- le opere fotografiche
- le opere cinematografiche e create con procedimento analogo a quello cinematografico
- le opere grafiche e modellistiche come i disegni di prodotti e progetti ingegneristici, le mappe geografiche, i disegni esplicativi, etc.
- i programmi per elaboratore
- le altre opere previste dalle leggi e dai regolamenti amministrativi.

La protezione come opere originali è inoltre accordata ad adattamenti, traduzioni, annotazioni e collazioni di opere esistenti e compilate purché non ledano i diritti insistenti sulle opere da cui derivano. Le banche dati sono protette soltanto nei limiti in cui la selezione delle informazioni e la loro disposizione comporti un certo grado di originalità o creatività.

La Legge sul diritto d'autore prevede, inoltre, che l'esercizio di tale diritto non avvenga a danno dell'interesse pubblico o in violazione della Costituzione o di altre leggi cinesi. Per cui opere che non possono essere pubblicate o distribuite sulla base di tali leggi sono automaticamente escluse dalla protezione. Solo le opere originali hanno diritto ad essere protette. Con la creazione dell'opera nascono anche i diritti economici, non essendo la sua pubblicazione/registrazione necessaria per la loro esistenza.



Quale diritto?

Il diritto d'autore comprende diritti morali, solo i primi quattro elencati, e diritti patrimoniali, i rimanenti, come di seguito indicato:

- di pubblicazione, ovvero il diritto a decidere se l'opera possa o meno essere conosciuta dal pubblico
- di paternità, ovvero il diritto a dichiarare l'identità dell'autore e menzionare il nome dell'autore nell'opera
- di modificazione, ovvero il diritto a modificare l'opera oppure ad autorizzare qualcun'altro a modificarla
- all'integrità dell'opera, ovvero il diritto a proteggere l'opera dalla sua distorsione ed alterazione
- di riproduzione, ovvero il diritto a riprodurre una o più copie dell'opera a mezzo di stampa, fotocopia, litografia, registrazione audio/video, duplicazione di una registrazione o duplicazione di una registrazione fotografica, etc.
- di diffusione, ovvero il diritto ad offrire al pubblico l'opera in originale o copia in vendita o a titolo gratuito
- di noleggio, ovvero il diritto a permettere ad altri, per un periodo limitato di tempo ed a fronte di corrispettivo, di utilizzare l'opera cinematografica, l'opera creata con procedimento analogo a quello cinematografico ed il programma per elaboratore, salvo che il programma per elaboratore non sia il principale oggetto del noleggio
- di esposizione, ovvero il diritto ad esporre pubblicamente l'opera fotografica o delle belle arti in originale o copia
- di rappresentazione, ovvero il diritto a rappresentare l'opera pubblicamente e diffondere al pubblico la rappresentazione tramite qualsiasi mezzo di diffusione
- di proiezione, ovvero il diritto a mostrare nuovamente al pubblico opere delle belle arti, fotografiche, cinematografiche ed opere create con procedimento analogo a quello cinematografico, con proiettore cinematografico, proiettore di diapositive o qualsiasi altro strumento tecnico



- di radiodiffusione, ovvero il diritto a trasmettere o comunicare al pubblico l'opera con mezzi senza filo, a comunicare al pubblico su filo o ritrasmettere l'opera radiodiffusa nonché a comunicare al pubblico l'opera trasmessa tramite altoparlanti o altri mezzi analogici che trasmettono segni, suoni o immagini
- di comunicazione in rete informatica, ovvero il diritto ad offrire l'opera al pubblico su filo o senza filo, in modo tale che il pubblico possa acquisirla avendone accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente da ciascuno
- di produzione, ovvero il diritto a produrre una pellicola cinematografica oppure a fissare l'opera su supporti di memorizzazione attraverso procedimenti analoghi a quello cinematografico
- di trasformazione, ovvero il diritto a trasformare l'opera elaborandone una nuova a carattere creativo e originale
- di traduzione, ovvero il diritto a tradurre l'opera da una lingua, o una tipologia di caratteri, ad altra
- di compilazione, ovvero il diritto a compilare una nuova opera scegliendo o mettendo in ordine opere o brani di opere
- gli altri diritti di cui il titolare del diritto d'autore deve beneficiare.

I diritti patrimoniali di un'opera consentono di ottenere profitto dallo sfruttamento della sua creazione. Tali diritti possono essere goduti ed esercitati esclusivamente con l'autorizzazione dell'autore che può alienarli. Essi possono, infatti, essere ceduti o dati in licenza. I diritti trasferiti devono essere chiaramente identificati nei contratti di cessione/licenza. I compensi derivanti dal trasferimento sono negoziabili dalle parti oppure possono seguire le tariffe fissate dal Consiglio di Stato o dalle agenzie governative competenti.

Il contratto di licenza d'uso comprende i seguenti elementi principali:

- la tipologia dei diritti oggetto della licenza d'uso
- l'esclusività o meno del diritto di licenza d'uso
- l'ambito territoriale e la durata della licenza d'uso
- il criterio e la misura del pagamento del compenso
- le responsabilità per inadempimento



- gli altri elementi che le parti contraenti ritengono sia necessario pattuire.
Il contratto di cessione dei diritti comprende i seguenti elementi principali:
- il titolo dell'opera
- la tipologia dei diritti oggetto della cessione ed il suo ambito territoriale
- il prezzo della cessione
- la data e la modalità di pagamento
- le responsabilità per inadempimento
- gli altri elementi che le parti contraenti ritengono sia necessario pattuire.

Tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina possono procedere al deposito di domande di registrazione direttamente rivolgendosi, a seconda delle necessità, al Centro per la Tutela del Diritto d'Autore ed all'Ufficio per la Registrazione dei Programmi per Elaboratore territorialmente competenti, o ricorrendo ad un consulente incaricato.

Una persona fisica o giuridica straniera, invece, per presentare domanda di registrazione del diritto d'autore deve necessariamente rivolgendosi, a seconda delle necessità, al Centro per la Tutela del Diritto d'Autore ed all'Ufficio per la Registrazione dei Programmi per Elaboratore di Pechino competenti a ricevere le domande da titolari esteri, o ricorrendo ad un consulente incaricato.

A proposito di tale attestato di registrazione del diritto d'autore, è bene ricordare ed essere coscienti che trattasi di un importante elemento probatorio nelle azioni per il rispetto dei diritti e deve perciò essere conservato in modo appropriato.

Alla registrazione del diritto d'autore si giunge dopo una procedura sostanzialmente formale che verte sulla correttezza e completezza della documentazione nonché sul pagamento della tassa il cui ammontare, comunicato dopo il deposito dell'istanza, è dell'ordine di centinaia di euro.

Programmi per elaboratore

Il Centro Nazionale per la Tutela dei programmi per Elaboratore, con sede a Pechino, è l'amministrazione competente per la registrazione del diritto d'autore sui programmi per elaboratore di titolari stranieri.

Ai fini della richiesta di registrazione è necessario presentare la seguente documentazione :

1. Modulo di domanda⁸
2. Documento di identificazione del richiedente. Se il richiedente e' straniero, deve munirsi della relativa notarizzazione e legalizzazione
3. Documenti comprovanti il possesso del diritto d'autore, quali commissioni, successioni, contratti di assegnazione, contratti di cooperazione, ecc.
4. Il testo del programma scritto in linguaggio di programmazione, materiale scritto e diagrammi usati per descrivere i contenuti, la struttura, il disegno, le prestazioni funzionali, lo sviluppo storico; essa si riferisce anche ai risultati di prove e al loro utilizzo, come ad esempio le istruzioni del programma di progettazione, i diagrammi di flusso, i manuali per l'utente, ecc.

A seconda dei casi, il richiedente può effettuare:

- il deposito ordinario, ossia il deposito di 30 pagine consecutive, all'inizio e alla fine del programma e ogni altra documentazione; in caso il programma e la documentazione siano inferiori alle 60 pagine, deve essere depositato tutto il materiale
- il deposito straordinario, ossia nel caso il programma o la documentazione contengano segreti commerciali o informazioni riservate, il richiedente può depositare il materiale secondo una delle seguenti forme:
 - 1) 30 pagine consecutive, all'inizio e alla fine del programma, coprendo con ampio tratto nero la parte relativa alle informazioni riservate, purché tale parte non sia superiore al 50% della documentazione presentata;

⁸ Il Modulo di domanda è messo a disposizione in lingua italiana a p. 94 dell'allegato volume "Appendici"



2) 10 pagine consecutive, dall'inizio del programma, alle quali devono essere aggiunte altre 50 pagine (consecutive), estratte da qualsiasi punto del programma;

3) le 30 pagine iniziali e le 30 pagine finali del programma, unite ad altre 20 pagine (consecutive), estratte da qualsiasi punto del programma;

I requisiti indicati si applicano anche al deposito straordinario della documentazione pertinente.

Sono inoltre richiesti:

- Documenti di autorizzazione, nel caso il programma per elaboratore costituisca la modifica di un programma precedente.
- In caso di richiesta tramite agenzia, la lettera d'incarico e un documento identificativo dell'agente

In genere il Centro non svolge valutazioni tecniche sul programma né indaga su eventuali plaghi o copie illecite del suo contenuto. Una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, il Centro approva la registrazione.

Di norma, l'esame condotto dal Centro si esplica entro 30 giorni dalla data dell'accettazione della domanda.

Registrazione alle Dogane

E' certo ormai che la grande maggioranza delle merci false di tutto il mondo provengano dalla Cina. La violazione dei diritti d'autore in Cina è quindi un problema anche per le aziende italiane che operano in altri mercati, a parte quello cinese. E', però, doveroso affermare che la **protezione doganale** delle opere e dei prodotti fornita dall'Amministrazione Generale delle Dogane risulta **molto efficiente** nell'impedire che merci illecite transitino liberamente ai confini cinesi.

Infatti, anche le dogane cinesi si occupano di proprietà intellettuale ai sensi del Regolamento della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale, promulgato dal Consiglio di Stato il 2 dicembre 2003 ed entrato in vigore il 1 marzo 2004, successivamente emendato con Decisione del 17 marzo 2010 entrata in vigore il 1 aprile 2010 e che ha abrogato la preesistente norma sul tema, promulgata il 5 luglio 1995, sostituendola.

È possibile chiedere direttamente alle autorità doganali di **sequestrare merci** sospette di pirateria. È necessario, a tal fine, presentare un modulo di domanda e un documento che attesti la titolarità del diritto, oltre al pagamento di una cauzione di importo equivalente al valore della merce trattenuta.

È altresì possibile registrare i propri diritti d'autore presso tale Amministrazione per beneficiare dell'**attività di monitoraggio** regolare delle spedizioni, facilitando i sequestri di quelle relative a merci illecite. Dopo il pagamento di una cauzione, le autorità effettueranno l'accertamento e nel caso in cui risultasse che i prodotti violano il diritto d'autore di altri emerteranno una sanzione e chiederanno al titolare del diritto d'autore come intende disporre della merce sequestrata.

E' certamente preferibile registrare presso l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese⁹ i propri diritti d'autore registrati, previo pagamento di una tassa di 800 RMB, che ne consentirà l'inserimento in un'apposita banca dati fruibile dai 41 distretti regionali e 314 porti della rete doganale. La registrazione garantisce una protezione di durata decennale, o fino al termine della

⁹ www.customs.gov.cn

durata del titolo di proprietà intellettuale se precedente, rinnovabile alla scadenza. La registrazione avviene a seguito del deposito della domanda e di tutti i documenti necessari, compresi le foto dei prodotti e degli imballaggi, i certificati, il modulo, la copia della licenza di esercizio. Non oltre trenta giorni dal deposito, il richiedente riceve una notifica dall'Amministrazione Generale delle Dogane che lo informa sull'esito della sua richiesta.

Attraverso tale procedura, esistente anche in Europa, supportata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio che verificano i dati forniti, è possibile chiedere l'automatico monitoraggio delle merci non solo in entrata ma anche in uscita ed il conseguente blocco di quelle che appaiono sospette.

Se vengono sequestrate delle merci che si presumono pirata, l'ufficio doganale invierà una tempestiva notifica al titolare del diritto registrato e gli richiederà di accertare la liceità o meno della spedizione, se necessario recandosi laddove giacente, e di dichiarare la sua volontà di procedere o meno alla confisca. Può essere altresì richiesto l'eventuale versamento di una cauzione (fino a RMB 100.000) in caso di mancata tutela o contestazione del singolo diritto di proprietà intellettuale, che verrà devoluta al sospettato a titolo di compensazione dei danni subiti a seguito del conseguente blocco della merce, qualora l'esito dell'accertamento dovesse rivelarsi erroneo.

Tale accertamento, se positivo, permette al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di acquisire utili prove quali informazioni commerciali e sulla spedizione, immagini dei prodotti falsi e delle relative confezioni, la loro eliminazione nonché la stessa decisione dell'Amministrazione Generale delle Dogane che può anche imporre sanzioni al violatore.

E' quindi assolutamente opportuno registrare i propri titoli di proprietà intellettuale, una volta acquisiti, presso la locale Amministrazione Generale delle Dogane, per controllarne il flusso sia in entrata sia in uscita. Ciò vale anche nel caso eventuale in cui quanto prodotto in Cina sia destinato unicamente all'esportazione.



Violazioni e sanzioni

La Cina riconosce inoltre una responsabilità indiretta per la violazione di un diritto d'autore in capo al fornitore del servizio via rete informatica¹⁰. Il titolare di un diritto d'autore può chiedere al fornitore di disabilitare i collegamenti o l'accesso all'opera che si dichiara pirata o ai prodotti ospitati sulla rete del fornitore. Se il fornitore ottempera a quanto richiesto, non sorge in capo a questi alcuna responsabilità. Se però il fornitore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'opera o i prodotti che si presumono illeciti costituivano una violazione, lo stesso è indirettamente responsabile della violazione.

I modelli degli avvisi e le istruzioni per la richiesta di rimozione sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore¹¹. Le richieste devono indicare il nome del richiedente, una descrizione e l'indirizzo di rete dell'opera, rappresentazione, o prodotto audio/video che deve essere rimosso ed elementi di prova che dimostrino la presunta violazione.

Infatti, in presenza di casi di violazione, il possesso dell'attestato di registrazione del diritto d'autore solleva dall'onere di fornire documentazione probatoria ed è sicuramente una prova fondamentale per il buon esito della questione. Le autorità cinesi, infatti, nel caso in cui il diritto venga azionato dal titolare normalmente richiedono attestazioni e prove relative al diritto d'autore violato, nel caso trattasi di documentazione estera anche notarizzate e legalizzate. Inoltre, la registrazione è uno strumento indubbiamente utile per facilitare efficacemente le attività legate alla commercializzazione dell'opera.

Le violazioni possono riguardare sia i diritti morali che quelli economici anche se, normalmente, la violazione di un diritto morale è accompagnata da una violazione di diritti economici. E' fortemente consigliabile, comunque ma soprattutto una volta avvenuta la registrazione dei diritti d'autore, **indicare**, sia sui beni e le loro confezioni sia sugli strumenti informativi e promozionali, che sono effettivamente registrati in

¹⁰ Qui di seguito, fornitore.

¹¹ <http://www.ncac.gov.cn>



Cina, scrivendo, ove opportuno, i simboli e le affermazioni internazionalmente riconosciuti, quali: "©", "Registered Copyright", "All rights reserved, violators will be prosecuted", "All rights reserved, the pirate edition will be investigated", "Produce and sell pirate edition will be investigated, report verified will be awarded" e/o le corrispondenti rispettive versioni in lingua cinese "注册版权", "版权所有, 违者必究", "版权所有, 盗版必究", "制售盗版必究, 举报查实奖励"

E' consigliabile che l'opera porti un'indicazione riguardante la protezione del diritto d'autore. Infatti, se il titolare del diritto intenta causa per violazione, la presenza di tale indicazione sulla copia dell'opera a cui ha avuto accesso colui che ha commesso la violazione preclude una difesa sulla base della mancanza di conoscenza.

L'entità della violazione dipende dal fatto che si tratti di violazione "soggettiva" con danni limitati al titolare del diritto piuttosto che di uno sfruttamento commerciale non autorizzato di opere coperte da diritto d'autore generante un fatturato di un certo valore.

Possono essere considerate violazioni minori:

- la pubblicazione di un lavoro senza il consenso del suo autore
- la pubblicazione di un'opera collettiva senza il consenso di uno dei co-autori
- il plagio
- l'uso non autorizzato di un'opera a fine di esibizione pubblica, di registrazione filmica o con tecniche assimilabili a quella cinematografica, di adattamento, traduzione o annotazione
- l'uso di opere altrui senza versamento di alcun compenso
- il noleggio di film o altri lavori audiovisivi, programmi per elaboratore, registrazioni sonore ed audiovisive senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi
- l'uso della grafica di un libro o periodico senza il consenso dell'editore
- la trasmissione di un'esecuzione/rappresentazione dal vivo o la trasmissione, registrazione dell'esecuzione/rappresentazione senza il consenso dell'esecutore/interprete



- altri atti di violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Per questo genere di violazioni, la legge dapprima suggerisce la soluzione delle controversie per via negoziale e arbitrale, soprattutto in considerazione della tipologia di sanzioni previste: cessazione della violazione, rimozione degli effetti negativi della violazione, presentazione di scuse formali e/o pagamento dei danni a seconda delle circostanze.

E' sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria o amministrativa per determinare i danni nel caso di violazioni particolarmente gravi o di recidiva nell'infrazione.

Le violazioni gravi sono:

- violazioni dei diritti patrimoniali del diritto d'autore (fabbricazione e vendita di opere con firme falsificate; riproduzione, distribuzione, esecuzione, esibizione, trasmissione, compilazione o comunicazione al pubblico attraverso rete informatica di un'opera senza il consenso del titolare del diritto)
- violazioni dei diritti connessi (riproduzione, distribuzione di qualsiasi registrazione sonora o audiovisiva di un'esecuzione/rappresentazione, la trasmissione dal vivo o attraverso una rete informatica di tale rappresentazione/esecuzione senza il consenso dell'esecutore/interprete; la riproduzione, distribuzione o trasmissione al pubblico attraverso reti informatiche di registrazioni sonore o audiovisive senza il consenso dei produttori delle registrazioni; trasmissione o registrazione di trasmissioni o programmi televisivi senza il consenso dell'emittente radiotelevisiva che ha prodotto il programma; pubblicazione di un'opera in violazione del diritto di esclusiva detenuto da altri)
- violazioni della proibizione di aggirare i sistemi di prevenzione dell'uso non autorizzato della forma digitale di opere protette o manipolare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore.

L'ultimo tipo di violazioni è descritto nella Legge sul Diritto d'Autore come l'intenzionale attuazione di due tipi di atti: l'aggiramento delle tecniche o misure utilizzate per proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi di opere e registrazioni sonore o visive senza il permesso degli aventi diritto e la cancellazione o



cambiamento delle informazioni elettroniche relative al regime del diritto d'autore o dei diritti connessi di un'opera, registrazione sonora o visiva senza il permesso degli aventi diritto, salvo quanto disposto altrimenti da leggi e regolamenti.

Oltre alle sanzioni stabilite per le violazioni di tipo meno grave, per questa seconda categoria è anche previsto che le autorità amministrative competenti per il diritto d'autore possano emettere ingiunzioni di cessazione del comportamento lesivo del diritto contro coloro che lo assumono; confiscare ogni reddito illecito, requisire o distruggere le copie rinvenute e imporre multe. In caso di violazione particolarmente grave, le autorità possono giungere fino alla confisca dei materiali, apparecchiature o attrezzature utilizzate per commettere la violazione. Accanto alla responsabilità civile può sorgere anche una penale qualora la violazione costituisca reato.

La Legge prevede, inoltre, una responsabilità speciale in capo ad editori e produttori di copie di opere di vario tipo se non possono provare che la pubblicazione e la creazione delle copie siano avvenute dietro autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Analoga responsabilità è prevista per il distributore di copie di opere di vario tipo, del noleggiatore di film o altri prodotti audiovisivi, di programmi per elaboratore, di copie di registrazioni sonore ed audiovisive non in grado di provare la provenienza del materiale distribuito o dato in noleggio da fonte legittima.

La Legge sul diritto d'autore e il suo Regolamento attuativo prevedono cinque distinti rimedi: risarcimento del danno extracontrattuale, ingiunzione, sanzione pecuniaria amministrativa, responsabilità contrattuale e responsabilità penale.

Il danno viene liquidato sulla base del pregiudizio realmente sofferto dalla vittima della violazione. Qualora questo fosse difficile da stabilire, l'autore della violazione è tenuto a pagare quanto percepito in qualità di profitto illegale oltre alle spese incorse dal titolare del diritto d'autore o degli altri diritti connessi per fermare la violazione. Laddove non fosse determinabile neppure l'ammontare dei profitti illeciti ottenuti, il **tribunale** del popolo decide per una cifra non superiore ai RMB 500.000, sulla base delle circostanze del caso.

Le ingiunzioni sono emesse dai tribunali del popolo su richiesta di chi, prima dell'inizio di una causa, abbia ragione di temere una violazione di un diritto



patrimoniale a lui spettante. Il loro scopo è quello di far cessare il comportamento lesivo del diritto. Il richiedente deve fornire fondati elementi che il convenuto stia per attuare o continui a mettere in atto un comportamento in grado di pregiudicare i diritti dell'attore e di arrecargli un danno irreparabile in mancanza di provvedimenti adeguati.

Il titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi può ricorrere al tribunale, prima dell'inizio della causa, per ottenere un'ingiunzione per la conservazione delle prove nel caso abbia timore che queste possano sparire o divenire di difficile reperimento. Il tribunale deve prendere una decisione entro 48 ore dalla presentazione della domanda e ha il potere di confiscare i profitti illecitamente ottenuti, sequestrare le copie pirata dell'opera e/o gli strumenti utilizzati nell'attività illecita.

Le sanzioni pecuniarie amministrative sono imposte dalle autorità competenti per materia e non possono superare il triplo del valore operativo commerciale illecito della società o RMB 100.000 se il reddito fosse difficile da determinare.

La responsabilità contrattuale discende dalle violazioni del contratto di licenza o cessione dei diritti d'autore o dei diritti connessi in base a quanto disposto dai Principi Generali di Diritto Civile e dalla Legge sui Contratti.

Esiste anche una responsabilità penale che nasce da gravi violazioni del diritto d'autore che generano a favore dell'autore del fatto un reddito illecito consistente o che sono accompagnate da circostanze altrettanto gravi.

Gli atti considerati reato secondo la Legge penale sono:

- riproduzione e distribuzione di opere letterarie, musicali, cinematografiche, audiovisive, programmi televisivi, programmi per elaboratore ed altri tipi di opere tutelate dal diritto d'autore senza il consenso del titolare dello stesso
- pubblicazione di libri in violazione di un diritto esclusivo di pubblicazione
- riproduzione e distribuzione di registrazioni sonore o audiovisive senza il consenso dei produttori
- produzione e vendita di opere d'arte con firma altrui.

Tali atti sono punibili con multe e/o pene che arrivano fino a tre anni di reclusione se il reddito illecito conseguito è "rilevante" o esistono "circostanze aggravanti" o con



pena fino a sette anni di reclusione e una multa se il reddito illecito è “molto rilevante” e le circostanze aggravanti sono particolarmente serie.

La Corte Suprema ha provveduto a chiarire la terminologia della Legge definendo quando il reddito illecito è “rilevante”. Si tratta di reddito illecito rilevante qualora lo stesso sia di ammontare uguale o superiore a RMB 30.000, costituisce invece reddito illecito “molto rilevante” la somma di almeno RMB 150.000.

Le circostanze aggravanti si applicano a colui che riproduce e distribuisce oltre 500 copie dell’opera senza il consenso del titolare; nel caso in cui l’introito totale dell’operazione criminale ammonti ad oltre RMB 50.000; oppure nel caso in cui il reato comporti altre gravi conseguenze o sia accompagnato da altre circostanze aggravanti.

Circostanze aggravanti particolarmente serie si hanno in caso sia commesso un reato contro il diritto d’autore, qualora il ricavo dell’operazione criminale ammonti ad oltre RMB 250.000; nel caso in cui le copie illecite raggiungano le 2.500 unità a seguito della riproduzione e distribuzione dell’opera senza il consenso del titolare; oppure in caso il reato comporti altre conseguenze particolarmente gravi o altre circostanze della stessa gravità.

La vendita cosciente di copie pirata di un’opera protetta da diritto d’autore espone il trasgressore ad una pena fino a tre anni di reclusione e/o ad una multa se il reddito generato è “molto rilevante”, ossia corrisponda ad una somma di oltre RMB 100.000, ai sensi delle Interpretazioni promulgate nel 2004 dalla Corte Suprema e dalla Procura Suprema.

Risoluzione delle controversie

Esistono quattro modi per risolvere le controversie in materia di diritto d'autore: mediazione, procedimento amministrativo, arbitrato, ricorso in tribunale.

All'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore ed ai suoi uffici provinciali e locali sono affidati sia i compiti amministrativi che quelli relativi alla risoluzione delle controversie per via amministrativa. L'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore tratta a livello centrale solo i casi più importanti di rilevanza nazionale.

Agli uffici periferici è demandato il compito di dirimere tutte le altre controversie ivi comprese quelle che coinvolgono parti straniere. Chiunque può esporre reclamo circa gli atti in violazione del diritto d'autore, tramite telefono, chiamando il numero 12390, o via internet sul sito www.ncac.gov.cn, richiamando nella *home page* il collegamento ipertestuale sulla destra, “在线举报”.

La decisione dell'autorità amministrativa è appellabile per via amministrativa. La parte interessata che non fosse soddisfatta di tale decisione può adire il tribunale del popolo sia dopo la prima decisione a livello amministrativo che a seguito della sua revisione.

Le controversie possono, alternativamente, essere risolte attraverso l'intervento di una commissione d'arbitrato, ivi comprese le commissioni locali. Le controversie che coinvolgono stranieri sono normalmente sottoposte alla CIETAC¹². Il deferimento della controversia all'istituzione d'arbitrato può essere pattuito tra le parti in un accordo separato o tramite clausola inclusa nel contratto di licenza.

In mancanza d'accordo sull'arbitrato, le parti possono adire i tribunali popolari, dove sono esperibili i vari gradi di giudizio. In caso di mancata esecuzione della decisione amministrativa la relativa amministrazione può chiedere l'intervento del tribunale nei confronti della parte condannata.

¹² China International Economic and Trade Arbitration Commission



Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, non è più tempo per chiedersi se usufruire a pieno della tutela dei propri diritti d'autore in Cina, bensì come prima e meglio dare ad essi la più opportuna protezione.

Dalla grande multinazionale alla più piccola azienda, ormai nessuna attività economica può permettersi di ignorare la prorompente economia di questo grande Paese. Tanto meno è possibile ignorare la Cina quando si tratta di proteggere i diritti d'autore che dell'impresa costituiscono le parti da un lato artistica dei suoi beni e dall'altro informativa della sua attività economica e produttiva.

Abbandonata l'idea secondo la quale era del tutto superfluo registrare volontariamente il diritto d'autore in Cina e comunque inutile in quanto sarebbe stato concretamente comunque impossibile far valere i propri diritti nei confronti di eventuali falsari, è ormai indiscutibile che registrare i propri diritti d'autore è sicuramente il modo migliore per beneficiare della loro tutela in questo Paese.

In particolare, è certamente preferibile effettuare la registrazione prima di intraprendere qualsiasi attività commerciale o produttiva, quindi almeno un mese prima che ciò avvenga.

Nonostante il diritto d'autore sia riconosciuto automaticamente e possa apparire di scarsa importanza a certe imprese, numerose tra queste sono probabilmente titolari di molti più diritti d'autore di quanto possano immaginare. Essere vittima di una violazione del diritto d'autore potrebbe avere come conseguenza un grave indebolimento della presenza dell'impresa nel mercato, non solo cinese, con la conseguente perdita economica e d'immagine.

Le imprese dovrebbero assumere misure proattive per identificare i propri diritti d'autore, registrando quelli considerati strategici e rilevanti per il proficuo sviluppo economico aziendale dei propri affari. Questo non sarebbe unicamente finalizzato a semplificare la prova della titolarità degli stessi in caso di controversia, ma aprirebbe altresì l'opzione di poter utilizzare categorie multiple di diritti per difendere i propri brevetti per modelli ornamentali e/o marchi. In aggiunta, è fortemente consigliabile



rivedere tutti i propri contratti di impiego e di commissione di opere per accertarsi che la titolarità del diritto d'autore sia disciplinata in modo chiaro e definito. Questo permetterà di scongiurare in futuro il rischio di potenziali controversie sulla titolarità del diritto d'autore e problemi nella cessione di licenze. Il diritto d'autore è un'importante forma di proprietà intellettuale per tutti i tipi di imprese e la sua protezione dovrebbe essere considerata uno dei pilastri fondamentali della strategia aziendale globale, accanto a quella di marchi e brevetti.

Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al **rischio** che altri vi provvedano, con conseguenze pregiudizievoli quali: il dover dimostrare di essere l'effettivo titolare del diritto d'autore in Cina; il blocco delle proprie opere sul mercato cinese sia in fase d'importazione sia eventualmente in quella d'esportazione; l'affrontare lunghi e costosi contenziosi legali dagli esiti del tutto incerti per far valere i propri diritti ed ottenere il risarcimento dei danni sofferti; dover affrontare in numerosi altri paesi le complesse ed articolate problematiche dovute alla commercializzazione, od anche al solo transito, di beni falsi provenienti dalla Cina.

La registrazione rappresenta, dunque, soprattutto in Cina la migliore procedura, di gran lunga più semplice ed efficace nonché sicuramente economica e rapida, per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale, al contrario dover dimostrare chi, cosa, come e quando ha creato e pubblicato per far valere i propri diritti è molto meno agevole e comporta oneri probatori ben più rilevanti, soprattutto se la procedura viene condotta dall'estero, con il rischio altresì di dover abbandonare il mercato cinese per via delle ingenti spese a cui dover far fronte.

Assicurare regole efficaci e condivise per tutelare i diritti di proprietà intellettuale è diventato uno dei compiti di maggior rilievo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La protezione a livello internazionale dei risultati della creatività e dell'inventiva è un fattore cruciale per la competitività delle imprese nel commercio e nell'economia globali. I diritti di proprietà intellettuale sono strumenti essenziali per penetrare i mercati esteri e la loro tutela è al centro dei rapporti commerciali internazionali e diplomatici, in particolare attraverso l'emanazione di specifiche norme che regolano il commercio, la determinazione di accordi particolari sulla proprietà



intellettuale ed il rafforzamento del meccanismo di definizione e risoluzione delle relative controversie. Nell'attuale scenario internazionale è assolutamente necessario che marchi, brevetti e diritti d'autore, quali strumenti di tutela della proprietà intellettuale, siano componenti essenziali della cultura aziendale nell'operare nel mercato cinese, come e più che altrove.

Sono parte integrante di questa Guida le "Appendici" ad essa allegate ma raccolte in un documento separato, nelle quali si presentano la lista della "Normativa nazionale di riferimento" e delle "Convenzioni internazionali" alle quali ha aderito la Repubblica Popolare Cinese, nonché, in lingua italiana, la "Legge sul Diritto d'Autore", il "Regolamento di Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore", il "Regolamento per la Tutela dei Programmi per Elaboratore", il "Regolamento sulla Tutela del Diritto di Comunicazione in Rete Informatica", le "Misure per la Tutela Amministrativa del Diritto d'Autore in Rete Informatica", le "Norme di Applicazione delle Sanzioni Amministrative nel Diritto d'Autore" ed infine le liste delle "Autorità Amministrative del Diritto d'Autore", "Istituzioni del Diritto d'Autore e Società Associate", "Tasse di Registrazione ed Accessorie", "Modulo di Registrazione Volontaria dell'Opera" ed il "Modulo di Richiesta della Registrazione di Programma per Elaboratore".